

Comune di OLGiate MOLGORA

Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

Sommario

TITOLO I°	7
DISPOSIZIONI GENERALI	7
Articolo 1	7
Oggetto e finalità del regolamento	7
Articolo 2	7
Regolamenti specifici	7
Articolo 3	7
Limiti dei regolamenti	7
TITOLO II°	8
GESTIONE DELLE ENTRATE	8
CAPO I	8
Articolo 4	8
Forma di gestione delle entrate	8
Articolo 5	8
Funzionario responsabile del tributo	8
Articolo 6	8
Soggetto responsabile delle entrate patrimoniali	8
Articolo 7	9
Determinazione delle aliquote e delle tariffe	9
Articolo 8	9
Rapporti con il contribuente e diritto di informazione	9
CAPO II	9
Articolo 9	9
Dichiarazioni e denunce	9
Articolo 10	9
Attività di controllo	9
Articolo 11	10
Interrelazione tra il servizio entrate e gli uffici comunali	10
Articolo 12	10
Conoscenza degli atti	10
Articolo 13	10
Accessi, ispezioni, verifiche tributarie	10

Articolo 14.....	11
Accertamento esecutivo tributario.....	11
Articolo 15.....	11
Accertamento esecutivo patrimoniale	11
Articolo 16.....	12
Notificazione degli atti	12
CAPO III	12
Riscossione e rimborsi	12
Articolo 17.....	12
Riscossione ordinaria	12
Articolo 18.....	12
Riscossione coattiva	12
Articolo 19.....	13
Interessi moratori.....	13
Articolo 20.....	13
Costi di elaborazione e notifica	13
Articolo 21.....	13
Sospensione e dilazione dei termini di versamento.....	13
Articolo 22.....	14
Rateizzazione dei crediti arretrati.....	14
Articolo 23.....	15
Discarico per crediti inesigibili	15
Articolo 24.....	15
Ingiunzione di pagamento	15
Articolo 25.....	15
Rimborsi	15
Articolo 26.....	16
Interessi per la riscossione e il rimborso	16
CAPO IV	16
Compensazione tra crediti e debiti	16
Articolo 27.....	16
Compensazione	16
Articolo 28.....	16
Divieti di compensazione	16
CAPO V	17
Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi	17
Art. 29.....	17

Criteri generali.....	17
Art. 30.....	17
Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia.....	17
Art. 31.....	17
Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari.....	17
Art. 32.....	17
Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali	17
Art. 33.....	18
Limiti di esenzione per rimborsi.....	18
TITOLO III	18
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI	18
Art. 34.....	18
Contenzioso	18
Art. 35.....	18
Reclamo e mediazione tributaria	18
CAPO I	20
Art. 36.....	20
Diritto di interpello	20
Art. 37.....	20
Presentazione dell'istanza di interpello	20
Art. 38.....	20
Contenuto dell'istanza di interpello.....	20
Art. 39.....	21
Inammissibilità dell'istanza.....	21
Art. 40.....	21
Risposta all'istanza di interpello	21
Art. 49.....	21
Irregolarità nel perfezionamento della definizione.....	21
Art. 41.....	22
Efficacia della risposta all'istanza di interpello.....	22
CAPO II	22
Articolo 42.....	22
Istituto dell'autotutela.....	22
Articolo 43.....	22
Ambito di applicazione dell'autotutela	22
Articolo 44.....	23
Ambito di applicazione dell'autotutela	23

Articolo 45.....	23
Sospensione amministrativa degli atti.....	23
CAPO III	23
Articolo 46.....	23
Istituto dell'accertamento con adesione	23
Articolo 47.....	24
Ambito di applicazione dell'istituto	24
Articolo 48.....	24
Attivazione del procedimento di definizione.....	24
Articolo 49.....	24
Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale.....	24
Articolo 50.....	25
Procedimento ad iniziativa del contribuente	25
Articolo 51.....	25
Effetti dell'istanza di accertamento con adesione	25
Articolo 52.....	25
Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire.....	25
Articolo 53.....	26
Procura.....	26
Articolo 54.....	26
Contraddittorio	26
Articolo 55.....	26
Atto di accertamento con adesione.....	26
Articolo 56.....	26
Modalità di versamento. Rateizzazione.....	26
Articolo 57.....	26
Perfezionamento dell'adesione.....	26
Articolo 58.....	27
Effetti della definizione	27
Articolo 59.....	27
Riduzione delle sanzioni.....	27
TITOLO IV	27
NORME TRANSITORIE E FINALI	27
Art. 60.....	27
Norme transitorie.....	27
Art. 61.....	27

Norme finali	27
Articolo 62.....	28
Entrata in vigore	28

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:
 - Dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
 - Dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - Dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - Dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse;
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Articolo 2

Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singola entrata tributaria e non tributaria, sono contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura della medesima entrata;

Articolo 3

Limiti dei regolamenti

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti aventi oggetto entrate comunali devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato;
2. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare;
3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito e specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi il presente regolamento integra quelli specifici;

TITOLO II°

GESTIONE DELLE ENTRATE

CAPO I

Gestione delle entrate

Articolo 4

Forma di gestione delle entrate

1. Le entrate del Comune sono di norma gestite in forma diretta;
2. Il Consiglio Comunale può determinare la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità. Regolarità ed efficienza;
3. In ogni caso l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

Articolo 5

Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo attribuendogli i poteri di legge;
2. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel responsabile del servizio a cui appartiene l'Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale;
3. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
 - Cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - Sottoscrive le richieste, gli avvisi di pagamento, gli atti di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - Appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
 - Dispone i rimborsi;
 - Concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio di rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
 - Cura il contenzioso come disposto dall'articolo 34;
 - Esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
 - In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - Compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;

Articolo 6

Soggetto responsabile delle entrate patrimoniali

1. Per le altre entrate non tributarie di competenza del Comune sono responsabili i responsabili dei servizi ai quali risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata;
2. Al soggetto responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate tra cui l'attività istruttoria di controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente, nelle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate, la verifica dei versamenti e dello stato degli insoluti, l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale di cui all'art. 1, comma 79, della Legge 160/2019;

3. Qualora l'acquisizione e/o gestione in fase coattiva delle entrate sia stata affidata a terzi compete al responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza della convenzione di affidamento secondo quanto meglio definito nella stessa convenzione;
4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra i soggetti responsabili si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti per le singole entrate;

Articolo 7

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate comunali nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge, con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singola entrata;
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono automaticamente confermate le aliquote e tariffe precedentemente in vigore;

Articolo 8

Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra il contribuente ed il comune sono improntati al principio di collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità;
2. Sono assunte idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati;
3. Qualora norme di legge inderogabili rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento o dei regolamenti specifici, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione ovvero nella versione consultabile sul sito internet dell'ente;
4. Vengono messi a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulta necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali;

CAPO II

Denunce e controlli

Articolo 9

Dichiarazioni e denunce

1. Tutte le dichiarazioni e denunce tributarie e non, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dal servizio responsabile dell'entrata comunale e devono contenere:
 - L'indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata o normale, ove possibile;
 - I dati catastali identificativi delle unità immobiliare oggetto di imposizione tributaria;
 - Ogni dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
 - La firma per la sottoscrizione

Articolo 10

Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile del tributo e/o altra entrata cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il

controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto;

2. Il funzionario responsabile assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con le banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione;
3. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione;
4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del comune e per incentivare l'attività, si possono attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, nelle forme e nei limiti delle previsioni di legge, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata;

Articolo 11

Interrelazione tra il servizio entrate e gli uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire al servizio responsabile delle entrate tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di:
 - Potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione;
 - Predisporre le periodiche attività di bollettazione /fatturazione;
 - Agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari;
2. È garantito al servizio responsabile dell'entrata l'accesso diretto alle banche dati di competenza dei singoli uffici;
3. Il servizio responsabile dell'entrata, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione;
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili;

Articolo 12

Conoscenza degli atti

1. Fermo restando le disposizioni in materia di notificazione degli atti tributari, l'ente assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede ad inviare gli atti nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale comunicato in sede di avvio del procedimento o desumibile dalle informazioni in possesso del comune ovvero di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario;
2. L'ente informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione. È altresì compito dell'ufficio competente chiedere l'integrazione o la correzione di atti o istanze prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale, del credito. L'obbligo di informativa non opera in presenza di illeciti per i quali non è possibile effettuare il ravvedimento per decorrenza dei termini;
3. L'ufficio competente non può richiedere al contribuente documenti o informazioni già in possesso del comune ovvero in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti e informazioni sono acquisiti con le modalità previste dall'art. 18 commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa;
4. Salvo casi di necessità e urgenza, l'ufficio competente, prima di procedere alla notifica di avvisi di accertamento, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso dell'ufficio, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o ad integrare la documentazione mancante entro un termine non inferiore a 20 giorni dalla ricezione della richiesta;

Articolo 13

Accessi, ispezioni, verifiche tributarie

1. Nell'ambito delle attività di controllo il servizio entrate può effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche

- nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria;
2. Gli accessi e le verifiche dovranno essere svolti da personali munito dei poteri di cui all'articolo 1 comma 179, della legge n. 296/2006, dotato di apposito cartellino di riconoscimento e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente motivati, avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con le modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile;
 3. Nei casi in cui non vi è pregiudizio dei fatti e delle situazioni da verificare, il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione da recapitare al domicilio del contribuente o tramite posta elettronica certificata;
 4. Nella comunicazione di cui al comma 3 ovvero prima di iniziare la verifica, il contribuente viene informato circa l'oggetto dell'ispezione, delle motivazioni e delle ragioni che ne sono alla base nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria;
 5. Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente o dal professionista si dà atto in un processo verbale di accertamento sottoscritto dall'accertatore e dal contribuente medesimo;
 6. Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno esaminate dall'ufficio. Salvo casi urgenti, l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine;

Articolo 14 **Accertamento esecutivo tributario**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione;
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639;
5. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti;

Articolo 15 **Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. Fatta salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di violazione del codice della strada, l'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata, rispetto al termine in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo;
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n.

160, deve contenere l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;

3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione;
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti;
5. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Articolo 16

Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:
 - a) Messo notificatore;
 - b) A mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
 - c) Posta elettronica certificata;
2. In caso di notifica ai sensi del comma 1, lettera a) e b), le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. Economie e Finanze 12 settembre 2012 ovvero:
 - € 5,18 per gli atti notificati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - € 8,75 per gli atti notificati mediante messo comunale;
 - € 8,35 per gli atti notificati all'estero;
3. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento;

CAPO III

Riscossione e rimborsi

Articolo 17

Riscossione ordinaria

1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali privilegia forme che:
 - Permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - Velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - Assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - Ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso;
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge;
3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti dal comma 1;

Articolo 18

Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il funzionario del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale può procedere all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate

- patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi;
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia;
 3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019;
 4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - Il Comune di Olgiate Molgora;
 - L'agenzia delle Entrate Riscossioni S.p.a.;
 - I soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 5. Il funzionario responsabile del tributo ed il responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali;

Articolo 19

Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale;
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019;

Articolo 20

Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - Una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore" pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno della data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300,00 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600,00 euro;
 - Una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuale spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro d Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109 e del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie;

Articolo 21

Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - Qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali o gravi emergenze sanitarie, anche limitate a determinare categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi

- tributari;
- Quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - Altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;

Articolo 22

Rateizzazione dei crediti arretrati

1. Il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione coattiva, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico – finanziaria può concedere il pagamento del debito verso il Comune in rate mensili di pari importo, nei limiti seguenti:
 - a) fino a € 100,00 nessuna rateazione;
 - b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - c) da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
 - d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
 - e) da € 6.000,01 a € 20.000 da 25 a 36 rate mensili;
 - f) oltre € 20.000,01 da 37 a 72 rate mensili.
2. È possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento/ingiunzioni fiscali); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione ed in tal caso la soglia d'importo sarà determinata, distintamente, in funzione dei singoli atti;
3. A prova della condizione di obiettiva difficoltà il contribuente deve presentare una auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie. Il servizio responsabile dell'entrata tributaria o patrimoniale controllerà la veridicità della dichiarazione con la consultazione della banca dati dell'agenzia delle entrate SIATEL – punto fisco e di quella delle camere di commercio;
4. Per importi superiori a € 3.000,00 euro il funzionario responsabile del tributo o il funzionario responsabile dell'entrata patrimoniale potrà richiedere documentazione aggiuntiva probatoria delle difficoltà economiche quale, per le persone fisiche l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito oppure la dichiarazione ISEE in corso di validità e per le società di persone e di capitali una relazione economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, approvata dall'assemblea o, nel caso di società di capitali, dall'organo di revisione contabile. La documentazione aggiuntiva dovrà essere presentata entro 20 giorni dalla richiesta;
5. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive.
6. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 19, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione;
7. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è invece superiore ad € 15.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, e avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateizzazione;
8. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:
 - a) L'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- b) L'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 Codice Civile;
- c) L'immediata operativa semplice richiesta del Comune;
- d) La condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;

la rateizzazione non è in ogni caso consentita:

- e) Quando non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 3;
 - f) Quando sono già iniziate le procedure esecutive;
 - g) Quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
9. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente;
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 3, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del summenzionato comma 8;
11. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione;

Articolo 23 **Discarico per crediti inesigibili**

- 1. Il funzionario responsabile del tributo, o il responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al servizio bilancio del comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili;
- 2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili;
- 3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 12,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive;

Articolo 24 **Ingiunzione di pagamento**

- 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 23 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

Articolo 25 **Rimborsi**

- 1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;

2. La richiesta di rimborso deve contenere:
 - a) Le generalità del richiedente, e dell'eventuale soggetto delegato alla presentazione della richiesta, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
 - b) La somma richiesta a rimborso;
 - c) Le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - d) Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - e) La firma per sottoscrizione
3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e alla posta elettronica certificata;
4. Il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale può richiedere la presentazione di documentazione integrativa della richiesta di rimborso. La documentazione dovrà essere consegnata al comune entro 15 giorni dalla richiesta; in caso di mancata consegna la richiesta sarà diniegata;
5. Il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere;

Articolo 26

Interessi per la riscossione e il rimborso

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al tasso di interesse legale;

CAPO IV

Compensazione tra crediti e debiti

Articolo 27

Compensazione

1. È ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti;
2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto i crediti preventivamente certificati dal responsabile dell'entrata;
3. È ammessa la compensazione verticale di somme a credito relative al medesimo tributo;
4. Nelle somme portate in detrazione non sono computate gli interessi;
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito relativo all'annualità in corso, l'eccedenza sarà rimborsata al contribuente;

Articolo 28

Divieti di compensazione

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - f) Tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo o forma equivalente;
 - g) Tributi riscossi mediante concessionari della riscossione;
 - h) Intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;

- i) Somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
- j) Somme a credito di diversa natura tributaria e patrimoniale;

CAPO V

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Art. 29

Criteri generali

1. Per limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi dei tributi ed entrate comunali di modesta entità si intendono gli importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del contribuente e non si fa luogo ad accertamento, riscossione, anche coattiva, o rimborso da parte del comune
2. La modica entità è valutata in considerazione delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi posti a carico dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti e della necessità di attività istruttoria da parte dell'ente e del vantaggio economico della riscossione;
3. In caso di operatività dei limiti fissati negli articoli seguenti il contribuente è esonerato dall'obbligo di versamento e l'ufficio è esonerato dal compiere i relativi adempimenti, e pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione, anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso;

Art. 30

Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia

1. Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta è inferiore a € 12,00;
2. Gli importi di cui al comma 1 si riferiscono alla singola obbligazione tributaria come determinata dalle specifiche discipline. Se gli importi dovuti sono superiori al limite di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare;

Art. 31

Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzione o interessi è inferiore a € 20,00;
2. Qualora l'importo del credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti ogni singolo tributo non opera il limite di cui al comma 1;

Art. 32

Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali

1. In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'ufficio tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:
 - a) Spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
 - b) Consistenza della massa attiva;
 - c) Tempi per ottenere il pagamento;
 - d) Profili di rischio di una eventuale azione legale;
2. È considerato in ogni caso antieconomico, e pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare qualora:
 - a. L'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 500,00;

- b. Sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenere il pagamento;
3. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal responsabile dell'entrata patrimoniale, ovvero dal legale incaricato e sottoposti all'esame del legale rappresentate dell'ente. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto;

Art. 33

Limiti di esenzione per rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso dei tributi e/o entrata se l'importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascun tributo è inferiore a € 20,00 per rimborsi spettanti per un singolo periodo d'imposta;

TITOLO III

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 34

Contenzioso

1. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:
 - a. Esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b. Grado di probabilità della soccombenza dell'Ente;
 - c. Convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio;
2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a) dello Statuto Comunale spetta al Sindaco, la rappresentanza in giudizio dell'ente che può delegare ad assessore, funzionario responsabile. Il funzionario responsabile del tributo, il rappresentante dell'ente decide se abbandonare la lite o costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del decreto legislativo 546/1992, rinunciare agli atti, farsi sostituire, ecc.;
3. È compito del funzionario responsabile del tributo, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia;
4. Per le controverse tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno;
5. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile;

Art. 35

Reclamo e mediazione tributaria

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19, del d.lgs. n. 546/1992 è proponibile il reclamo e la mediazione secondo le norme contenute nell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, qualora la controversia abbia un valore non superiore ad euro 50.000,00. Nel caso di reclamo cumulativo avverso più atti di accertamento ovvero nel caso di ricorso collettivo avverso più atti notificati a soggetti diversi, il valore è calcolato con riferimento ad ogni singolo atto;
2. Finalità del procedimento di mediazione è quella di consentire un esame preventivo della controversia, al

- fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso e di realizzare la giusta imposizione;
3. A seguito di presentazione dell'istanza, l'ufficio competente procede:
 - a. A verificare se sussistono i presupposti e i requisiti fissati dall'articolo 17-bis del d.lgs. 546/1992 per la presentazione dell'istanza;
 - b. A verificare la fondatezza dei motivi in base ai quali l'istante contesta l'atto impugnato, chiedendone l'annullamento totale o parziale ovvero chiedendo la rideterminazione della pretesa;
 - c. Se non sussistono i presupposti per un annullamento dell'atto impugnato, a valutare la proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente;
 - d. In assenza di proposta formulata dal contribuente, a valutare comunque la possibilità di pervenire a un accordo di mediazione; a tal fine, se del caso dopo aver invitato il contribuente al contraddittorio, può formulare, se ne ravvisa i presupposti, una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della presa, ai sensi del comma 8 dell'art. 17-bis d.lgs. 546/1992;
 - e. Qualora non si ravvisino i presupposti per la conclusione di una mediazione previa rideterminazione della pretesa, a formulare una proposta di mediazione che consenta al contribuente di accettare l'intero importo del tributo, accertato con l'atto impugnato, al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni irrogate;
 4. Qualora non sussistano le condizioni per procedere ai sensi del comma 3, l'ufficio provvede al diniego dell'istanza, mediante provvedimento scritto e debitamente motivato;
 5. L'istanza di reclamo/mediazione è improponibile in caso di impugnazione:
 - a. Di valore superiore a cinquantamila euro;
 - b. Di valore indeterminabile;
 - c. Riguardanti atti non impugnabili;
 6. Accertata l'ammissibilità dell'istanza e verificata l'impossibilità di procedere a un annullamento dell'atto impugnato, l'ufficio valuta attentamente, anche in assenza di proposta formulata dal contribuente, la sussistenza dei seguenti presupposti per la mediazione, individuati dal comma 8 dell'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992:
 - a. Incertezza delle questioni controverse;
 - b. grado di sostenibilità della pretesa;
 - c. Principio di economicità dell'azione amministrativa
 7. Nelle ipotesi in cui, precedentemente alla notifica dell'istanza, sia stata inutilmente esperita la procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218i, è opportuno che l'ufficio valuti tutti gli elementi utili per la mediazione, risultanti dagli atti acquisiti, inclusa l'eventuale proposta di definizione formulata in fase di accertamento con adesione;
 8. Effettuate la valutazione in ordine all'istanza di mediazione secondo le modalità indicate al precedente comma 7, l'ufficio, qualora ritenga sussistenti i presupposti per la mediazione, procede sulla base delle seguenti modalità:
 - a) Se l'istanza presentata dal contribuente contiene altresì una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, che presenti i presupposti per l'accoglimento integrale, lo stesso ufficio può invitare il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione nel modo che risulti più celere ed efficace, senza bisogno di particolari formalità;
 - b) In mancanza di proposta formulata nell'istanza, l'ufficio, quando opportuno, comunica una propria proposta motivata di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa tributaria, recante, in calce, il nominativo e i recapiti del funzionario incaricato, al fine di consentire all'istante di contattare in modo celere l'ufficio, sia per la sottoscrizione dell'accordo, qualora intenda integralmente aderirvi, sia per avviare un contraddittorio sulla proposta di mediazione;
 - c) Negli altri casi in cui ritenga possibile esperire la mediazione, l'ufficio invita il contribuente al contraddittorio;
 9. In caso di sottoscrizione dell'atto di mediazione, si applica la riduzione delle sanzioni nella misura

prevista dall'art. 17-bis, comma 7, del d.lgs. n. 546/1992;

CAPO I

Interpello

Art. 36

Diritto di interpello

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo;
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali non sussistono obiettive condizioni di incertezza o per le quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza il comune comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi;

Art. 37

Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente e i soggetti che in base alla legge sono obbligate a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti (o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie), qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa relativa ai tributi comunali, con esclusione dei tributi a compartecipazione, possono inoltrare al comune circostanziata e specifica istanza di interpello, riguardante, l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali;
2. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri autorizzati di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal comune non produce gli effetti di cui all'articolo 43, comma 2;
3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso la posta elettronica certificata (PEC);
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dovranno presentare l'istanza di cui al comma 1 prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello;
5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione;

Art. 38

Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) I dati identificati del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentate, comprensivo il codice fiscale;
 - b) La circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - c) Le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) L'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) L'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici del contribuente o dell'eventuale

domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata risposta;

- f) La sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto essa deve essere allegata allo stesso;
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del comune, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente;
3. Il comune verifica le istanze presentate ai sensi dell'articolo 38. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1, il comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata;

Art. 39 Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza è dichiarata inammissibile se:
 - a) È priva dei requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 39 comma, 1;
 - b) Non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 38, comma 1;
 - c) Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 37, comma 2;
 - d) Ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) Verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) Il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi dell'articolo 38, comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti;
2. L'inammissibilità dell'istanza è comunicata al contribuente con le modalità indicate all'articolo 42, comma 1;

Art. 40 Risposta all'istanza di interpello

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, Il responsabile comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Art. 49 Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Il comune entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'istanza di interpello e previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 40, formula risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente secondo le modalità indicate nell'istanza, avendo cura di privilegiare le modalità telematiche;
2. Qualora l'istanza di interpello venga presentata o inoltrata a ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente al comune. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo;
3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, il comune può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso la risposta all'interpello viene resa entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della documentazione integrativa;
4. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 3 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza,

- ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge;
5. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il comune può fornire risposta collettiva mediante circolare, nota o comunicato da pubblicare sul sito internet del comune. Il comune deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui al comma 1, l'avvenuta pubblicazione della circolare, nota o comunicato contenenti la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello;
 6. Qualora la questione sottoposta ad interpello sia già stata affrontata e risolta mediante circolare, risoluzione, istruzioni o nota da parte del comune o da parte dell'amministrazione finanziaria, il comune comunica al contribuente gli estremi del documento che riporta la soluzione al quesito e la conseguente inammissibilità dell'istanza;
 7. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, il comune può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza e, di conseguenza, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al successivo articolo 42, comma 2;

Art. 41

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello;
2. Nel caso in cui non pervenga al contribuente istante alcuna risposta all'istanza di interpello entro il termine previsto all'articolo 41, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio – assenso;
3. Qualora a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, il comune modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente che è tenuto, pertanto, ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al comma 2. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere;
4. Le risposte alle istanze di interpello ovvero comunicazione di inammissibilità della stessa non sono impugnabili;

CAPO II

L'autotutela

Articolo 42

Istituto dell'autotutela

1. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il funzionario responsabile;
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Sussiste in ogni caso interesse pubblico ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso;

Articolo 43

Ambito di applicazione dell'autotutela

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo, o al responsabile dell'entrata patrimoniale, l'esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei limi e delle modalità indicate nel presente capo;

2. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procedere:
 - a) All'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) Alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
3. La revoca dell'avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:
 - a) I costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
 - b) Si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente;
4. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al funzionario responsabile;
5. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Nel caso esso discenda da istanza di parte il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adottato entro 60 giorni dalla presentazione. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere. In caso di decorso del termine opera l'istituto del silenzio assenso.

Articolo 44

Ambito di applicazione dell'autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:
 - Per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
 - Per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esaurites nel tempo;

Articolo 45

Sospensione amministrativa degli atti

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, può sospendere in via amministrativa gli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati. Detta sospensione non interrompe i termini per la presentazione del ricorso;
2. La sospensione è concessa su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, mediante provvedimento motivato da comunicare al contribuente e, nel caso in cui siano state avviate le procedure per la riscossione, al competente concessionario, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) Obiettive condizioni di incertezza della pretesa tributaria avanzata;
 - b) Danno grave e irreparabili che deriverebbe al contribuente dalla esecuzione dell'atto;
3. Qualora l'atto per il quale è stata richiesta la sospensione, pur se comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, supera l'importo di € 30.000, ovvero qualora ricorrano particolari circostanze che pongano in pericolo la riscossione dell'atto, la sospensione viene concessa previa prestazione di idonea garanzia, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, pari all'importo individuato nell'atto medesimo e di durata pari a quella della sospensione;
4. La sospensione dell'atto cessa:
 - Con la pubblicazione della sentenza, in caso di pendenza in giudizio;
 - Con la notificazione, da parte del funzionario responsabile, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, in caso di sospensione disposta anteriormente alla proposizione del ricorso o di non impugnabilità dell'atto;

CAPO III

Accertamento con adesione

Articolo 46

Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti;
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria;

Articolo 47

Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti;
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - I casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - I casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per la violazione degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
 - I casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo;
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati;
4. In ogni caso, resta fermo il potere del comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati;

Articolo 48

Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) A cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) Su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;
2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo

Articolo 49

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC un invito a comparire;
2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:
 - Il tributo;
 - I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - Gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
 - Le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;
 - Il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, da fissarsi in data non anteriore a 30 giorni dalla notifica dell'invito;
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per

acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione;

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile;

Articolo 50

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 49, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'ufficio protocollo, indicando il proprio recapito telefonico;
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati;
3. L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di definizione;
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento;
5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato ancora notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. È facoltà del funzionario responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione;

Articolo 51

Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 47, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo;
2. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo;

Articolo 52

Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto;
2. È inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
 - a) Per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
 - b) Per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
 - c) Oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento;
3. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:
 - a) Dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione ad inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b) Formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione del contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione;

Articolo 53

Procura

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento da un proprio procuratore speciale;
2. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo;
3. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche;

Articolo 54

Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento;
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione;
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data;
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso;
5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri;
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento;

Articolo 55

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo;
2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) Gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
 - b) I percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) I criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione;

Articolo 56

Modalità di versamento. Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione;
2. A richiesta dell'interessato, e qualora siano dimostrate condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, è ammesso il pagamento rateale come determinato nell'articolo 22 del presente regolamento;

Articolo 57

Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia se dovuta;
2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte;

Articolo 58

Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 59 non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente;
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - Definizione riguardante accertamenti parziali;
 - Sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima;
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione;

Articolo 59

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge;
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1;

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60

Norme transitorie

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:
 - Il Regolamento Generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione C.C. n°10 del 30.03.2007 e s.m.i..
 - Il Regolamento sull'accertamento con adesione dei tributi comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 25.02.2002 e s.m.i..

Art. 61

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:
 - La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo statuto dei diritti del contribuente;
 - Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
 - Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
 - I decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473;
 - Ogni altra disposizione di legge vigente in materia

2. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse;

Articolo 62
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020;